Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 25 gennaio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **927**.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « S. Orsola Benincasa », di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « S. Orsola Benincasa », di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2305 e modificato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2442, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « S. Orsola Benincasa », di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Bibliografia e biblioteconomia;
Istituzioni internazionali.

Art. 12. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Bibliografia e biblioteconomia;
Istituzioni internazionali.

Art. 13. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Bibliografia e biblioteconomia;
Istituzioni internazionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 39. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **928.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 79 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 79. — La misura delle tasse e sopratasse per le singole scuole di specializzazione medico-chirurgiche è fissata nel modo seguente:

a) specializzandi in corso regolare di studi:

Tassa di immatricolazione	L.	5.000
Iscrizione	»	10.000
Sopratassa esami	»	7.000
Contributo biblioteca	»	10.000
Contributo riscaldamento	»	4.000
Diritto aggiuntivo di segreteria . . .	»	3.000

b) specializzandi fuori corso:

Tassa di ricognizione	L.	11.500
Sopratassa esami	»	7.000
Contributo riscaldamento	»	4.000
Contributo biblioteca	»	10.000
Diritti aggiuntivi di segreteria . . .	»	3.000

Per ogni anno fuori corso oltre il secondo dovrà essere versata la somma di L. 3450 in più.

La misura dei « contributi esercitazione » e del «contributo scuola » presso le singole scuole di specializzazione, verrà stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei direttori delle scuole, e resa nota ogni anno con apposito manifesto.

Le tasse, sopratasse e contributi possono essere pagati in quattro rate: la prima all'atto della iscrizione; la seconda entro il 31 gennaio; la terza entro il 31 marzo e la quarta entro il 31 maggio.

Sopratassa esame di diploma . . .	L.	3.000
Rimborso spese per rilascio del diploma di specializzazione	»	1.000

La sopratassa per ripetizione esame; la mora; il contributo per libretto e tessera; per duplicato di libretto e tessera; diritto di segreteria per rilascio certificati, pergamena, diplomi di maturità; per domande di iscrizione, esame di profitto e di diploma, diritto di urgenza, diritto di trasferimento da e per altre università, sono fissati nella misura pari a quella stabilita per gli studenti della facoltà.

L'allievo che ha ottenuto la iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi versati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 35. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **929.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 64. — All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in farmacia è aggiunto l'insegnamento complementare di « Psicobiologia e psicofarmacologia ».

Art. 71. — All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Agrumicoltura (annuale);
Pomologia (annuale);
Tecnica dei frangiventi (semestrale);
Colture protette (semestrale);
Tecnica della fertilizzazione (annuale);
Tecnica agronomica dell'irrigazione (annuale);
Genetica vegetale (annuale);
Produzione e controllo delle sementi (semestrale);

Genetica vegetale quantitativa (semestrale);
Microbiologia industriale (semestrale);
Micotossicologia (semestrale);
Patologia delle sementi (semestrale);
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie (annuale);
Diserbanti (annuale);
Residui dei biocidi e biodegradazione (semestrale);
Fisiologia zootecnica (annuale);
Ovinicoltura (annuale);
Tecnica dell'alimentazione del bestiame (annuale);
Zooeconomia (annuale);
Edilizia zootecnica (semestrale);
Etnografia zootecnica e studio della popolazione (annuale);
Approvvigionamenti annonari (annuale);
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli (annuale);
Impianti frigoriferi (annuale);
Macchine ed impianti di industrie agrarie (annuale);
Costruzione ed impianti per le coltivazioni protette (annuale);
Impianti idrici rurali (annuale);
Analisi contabile e gestione aziendale (annuale);
Istituzioni di statistica economico-agraria (annuale);
Programmazione economica in agricoltura (annuale),
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura (semestrale);
Tecnologia degli oli grassi e derivati (annuale);
Legislazione dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario (annuale);
Industria della distillazione (annuale);
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti (annuale);
Entomologia ortofrutticola (annuale);
Tecniche di lotta biologica (annuale);
Chimica degli antiparassitari (annuale);
Pedologia (annuale);
Biochimica vegetale (annuale).

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 38. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 *ottobre 1972, n.* **930.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è modificato nel senso che gli insegnamenti di « Diritto svizzero » e di « Diritto minerario » sono soppressi; mentre l'insegnamento di « Diritto pubblico comparato e storia costituzionale » muta la denominazione in quella di « Storia costituzionale ».

Art. 42. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto il seguente:

Analisi del linguaggio delle scienze sociali.

Art. 54. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Statistica aziendale;
Storia dell'agricoltura;
Scienza dell'amministrazione;
Merceologia doganale;
Istituzioni di diritto e procedura penale.

Art. 98. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Fisiologia dello sport.

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Scienza dell'alimentazione » muta la denominazione in quella di « Scienza dell'alimentazione e della dietetica ».

Art. 190. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Contabilità e tecnica amministrativa dell'azienda agraria;
Enzimologia e chimica delle fermentazioni;
Chimica e tossicologia degli antiparassitari (semestrale);
Cerealicoltura e colture industriali da pieno campo;
Produzione industriale degli alimenti zootecnici;
Protezione della natura e riassetto del paesaggio;
Venatoria e pescicoltura;
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni;
Virologia vegetale;
Pianificazione ecologica del territorio;
Difesa dagli inquinamenti;
Ecologia animale;
Miglioramento genetico degli animali domestici.

Dopo l'art. 218 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di economia e merceologia degli alimenti, presso la facoltà di economia e commercio.

TITOLO XV

FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO

Scuola di economia e merceologia degli alimenti
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 219. — Alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova è annessa ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, con sede presso l'istituto di merceologia, la scuola di economia e merceologia degli alimenti, che si propone di studiare la tecnologia di produzione degli alimenti, i loro metodi di conservazione ed i loro aspetti commerciali dal punto di vista tecnico-mercantile; ciò allo scopo di preparare degli specialisti idonei alla organizzazione dei servizi alimentari delle comunità, fornendo loro tutte le conoscenze necessarie per una razionale impostazione dietetica e nutritiva.

La durata del corso degli studi è di due anni.

Titolo richiesto per l'ammissione: diploma di scuola media superiore di II grado. Per i laureati che intendessero frequentare la scuola, saranno convalidate le materie già sostenute in sede universitaria, con la possibilità di riduzione della frequenza ad un solo anno.

Art. 220. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Elementi di chimica . . . . 40 ore
2) Merceologia alimentare (I corso con esercitazioni) . . . . 40 »
3) Legislazione sugli alimenti . . . . . 10 »
4) Igiene degli alimenti . . . . 15 »
5) Imprese industriali e commerciali dei prodotti alimentari . . . . 25 »
6) Statistiche del commercio dei prodotti agricoli . . . . 10 »

2° *Anno*:

1) Merceologia alimentare con esercitazioni (II corso) . . . . 40 ore
2) Organizzazione e gestione dei servizi alimentari . . . . 20 »
3) Elementi di chimica fisiologica . . . . 40 »
4) Nozioni di dietologia umana e zootecnica 20 »
5) Economia e statistica nel settore alimentare . . . . 30 »

Alla fine del 2° corso lo studente che avrà seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dal piano di studio, dovrà sostenere un esame generale per il conseguimento del diploma di economia e merceologia degli alimenti. Tale esame consiste nella discussione, dinanzi ad una commissione composta di sette membri e presieduta dal direttore della scuola, di una dissertazione scritta su tema approvato dal professore della materia e alla quale il tema stesso si riferisce.

Il consiglio di amministrazione dell'università, su proposta della direzione della scuola, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse a carico degli iscritti restano così determinate:

Tassa di immatricolazione . . . . . L. 5.000
Tassa annuale di iscrizione . . . . . » 18.000
Soprattassa esame di profitto . . . . » 7.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 37. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972, n. **931**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa vicariale di San Mauro, nel comune di Busca.

N. 931. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa vicariale di San Mauro, in frazione San Mauro di Castelletto del comune di Busca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 13. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972, n. **932**.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia sicula, con sede in Palermo, dell'Ordine degli agostiniani scalzi.

N. 932. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia sicula, con sede in Palermo, dell'Ordine degli agostiniani scalzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 25. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972, n. **933**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della parrocchia di S. Cristoforo, nel comune di Cormano.

N. 933. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 18 febbraio 1972, relativo al mutamento del titolo della parrocchia di S. Cristoforo, in località Ospitaletto del comune di Cormano (Milano), e della omonima chiesa, sede della parrocchia stessa, in « Buon Pastore ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 26. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 934.

Modificazioni allo statuto dell'Accademia di medicina, con sede in Torino.

N. 934. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la deliberazione adottata dall'assemblea dei soci dell'Accademia di medicina, con sede in Torino, nella seduta privata del 14 gennaio 1972, per la modifica degli articoli 6, 7, 13, 27 e per la soppressione dell'art. 11 dello statuto dell'Accademia medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, n. 419 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1965, n. 400.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 17. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972, n. 935.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Grato, in Selve Marcone, con quella di Santa Maria degli Angeli e S. Antonio, in Callabiana.

N. 935. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Biella in data 4 novembre 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Grato, in Selve Marcone (Vercelli), e di S. Maria degli Angeli e S. Antonio, in Callabiana (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 23. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1972, n. 936.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 936. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità consistente nella villa sita in Montorfano, con compendio immobiliare costituito da terreni annessi, oltre a case coloniche ed appezzamenti vari posti in comune di Montorfano e Lipomo e in beni mobili costituiti da arredi vari e denaro per un valore complessivo stimato in lire 15.597.780, disposta dal sig. Riccardo Manusardi, con testamento olografo e codicillo del 3 gennaio 1968, pubblicato in data 26 febbraio 1968 per atto dottor Giorgio Giuriani, notaio in Como, col n. 56041 di repertorio e n. 15282 di raccolta, registrato a Como in data 27 febbraio 1968 al n. 752 - serie I.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 29. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1972.

Conferma del presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 6 dello statuto della associazione predetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, con il quale il sig. Angelo Marinello è stato nominato presidente dell'associazione anzidetta;

Considerato che il triennio di durata in carica del presidente medesimo scade il 12 ottobre 1972;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il sig. Angelo Marinello è confermato presidente della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1972

LEONE

COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1972
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 4.

(13286)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1972.

Conferma di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, modificato dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, numero 1848, e successive modifiche;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Vista la legge 22 luglio 1971, n. 583;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il prof. ing. Bianchedi Riccardo, direttore dell'istituto trasporti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova è confermato per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1973, consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1972

LEONE

BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1972
Registro n. 58 *bilancio Trasporti, foglio n.* 271

(294)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1972.

Riconoscimento del centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento in data 3 dicembre 1971 del centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, con sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto centro, per mezzi, personale e finalità, è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, con sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: LUPIS

(188)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(13386)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(13389)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(13385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1972, (registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1972, reg. 36 Interno, foglio 177) l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato, costituito dalla somma di L. 500.000, disposto in favore della stessa dal sig. Giovanni Cortonesi, con testamento olografo pubblicato a rogito del dottor Angelo Affermi, notaio in Biella, in data 10 aprile 1971, rep. n. 17789.

(74)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Trebbiano di Romagna » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Trebbiano di Romagna » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Trebbiano di Romagna »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Trebbiano di Romagna » deve essere esclusivamente ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « Trebbiano di Romagna ».

Art. 3.

Il vino « Trebbiano di Romagna » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno « Trebbiano » prodotte nella zona appresso descritta:

Provincia di Bologna - comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Ozzano dell'Emilia: dalla strada statale n. 253 San Vitale.

Comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la strada statale n. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale.

Comune di Castel Guelfo: dalla strada statale n. 253 San Vitale.

Comune di Imola: dalla strada statale n. 253 San Vitale.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è così delimitato:

Comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km. 16.950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine di comune.

Comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Ca' Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

Provincia di Forlì - comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Civitella, Coriano, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Misano Adriatico, Modigliana, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Riccione, Rimini, Roncofreddo, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Gatteo, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 Adriatica.

Comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada *A*-14 Bologna-Rimini in località S. Angelo presso Casa Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone.

Comune di Misano Adriatico: dalla strada statale n. 16 Adriatica.

Comune di Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica.

Comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada *A*-14 Bologna-Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la strada statale n. 9 via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna-Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la strada statale n. 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione.

Comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada *A*-14 Bologna-Rimini.

Comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada *A*-14 Bologna-Rimini.

Comune di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: da Montaletto, all'incrocio tra le province di Ravenna e Forlì, si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.

Provincia di Ravenna - comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casala Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno il limite a valle è così delimitato:

Comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la strada statale n. 253 S. Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, Sinistra Canale Inferiore sino al km. 17, Destra Canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla statale n. 253 San Vitale al km. 57.

Comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bedazzo che segue e poi per le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, Provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale.

Comune di Massalombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue e poi per le vie: 1° Maggio, Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna-Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la statale n. 253 San Vitale.

Comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi per via Fringuellina, via del Godo, via Fringuellina nuova, via Naldi e via Molinaccio sino al confine con il comune di Ravenna.

Comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda si segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e Argine Sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la statale n. 253 San Vitale.

Comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: dal confine con il comune di Russi sulla via Molinaccio, si prosegue per via Ragone sino a Roncalceci, poi per via Sauro Babini sino a Ghibullo, indi per la strada statale Tosco-Romagnola n. 67 sino al km. 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a S. Pietro in Vincoli. Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud sino al km. 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matellica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino ad incrociare il confine tra le provincie di Ravenna e Forlì, che segue fino a Montaletto.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è così delimitato:

Comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Ebòla che si segue fino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì e Ravenna.

Comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Trebbiano di Romagna » devono essere quelle tradizionali della zona, e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbioso-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre da escludere sono i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Trebbiano di Romagna » non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa, dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto, delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì, Ravenna e Bologna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte ad assicurare al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Trebbiano di Romagna » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine « Trebbiano di Romagna » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale secco, amabile o dolce ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La preparazione del vino « Trebbiano di Romagna » spumante deve avvenire entro il territorio delle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale di quelle idonee alla produzione del « Trebbiano di Romagna ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(13203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 22 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,50	584,50	583,60	584,50	—	584,50	583,99	584,50	584,50	584,50
Dollaro canadese	584,60	584,60	586 —	584,60	—	584,60	584,30	584,60	584,60	584,60
Franco svizzero	155,67	155,67	155,70	155,67	—	155,66	155,55	155,67	155,67	155,67
Corona danese	84,71	84,71	84,80	84,71	—	84,70	84,65	84,71	84,71	84,70
Corona norvegese	88,20	88,20	88,30	88,20	—	88,20	88,13	88.20	88,20	88,20
Corona svedese	123,13	123,13	123,30	123,13	—	123,15	123,05	123,13	123,13	123,13
Fiorino olandese	181,245	181,245	181,30	181,2450	—	181,25	181,13	181,2450	181,24	181,24
Franco belga	13,2535	13,2535	13,25	13,2535	—	13,25	13,2440	13,2535	13,25	13,25
Franco francese	115,045	115,045	115,20	115,045	—	115,08	114,96	115,045	115,04	115,05
Lira sterlina	1375,50	1375,50	1375,75	1375,50	—	1375,58	1374,25	1375,50	1375,50	1375,50
Marco germanico	182,19	182,19	182,35	182,19	—	182,18	182,11	182,19	182,19	182,19
Scellino austriaco	25,223	25,223	25,28	25,2230	—	25,22	25,2050	25,2230	25,22	25,22
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,85	21,80	—	21,80	21,78	21,80	21,80	21,75
Peseta spagnola	9,21	9,21	9,21	9,21	—	9,20	9,2050	9,21	9,21	9,20
Yen giapponese	1,939	1,939	1,94	1,9390	—	1,93	1,9325	1,9390	1,93	1.93

Media dei titoli del 22 gennaio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
» 5 % (Ricostruzione)	93,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,625
» 5 % (Città di Trieste)	94,35
» 5 % (Beni esteri)	92,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,525
» 5,50 % » » 1968-83	94,80
» 5,50 % » » 1969-84	95,775
» 6 % » » 1970-85	97,60
» 6 % » » 1971-86	97,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,30
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,245
Dollaro canadese	584,45
Franco svizzero	155,61
Corona danese	84,68
Corona norvegese	88,165
Corona svedese	123,09
Fiorino olandese	181,187
Franco belga	13,249
Franco francese	115,002
Lira sterlina	1374,875
Marco germanico	182,15
Scellino austriaco	25,214
Escudo portoghese	21,79
Peseta spagnola	9,207
Yen giapponese	1,936

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di assestamento forestale presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di assestamento forestale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(656)

Vacanza della seconda cattedra di semeiotica medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di semeiotica medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(657)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Malnate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 23 giugno 1972, n. 1336, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Malnate (Varese).

Copia di tale deliberazione con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13240)

Approvazione del piano di zona del comune di S. Angelo Lodigiano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 21 luglio 1972, n. 1523, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di S. Angelo Lodigiano (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella Segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(191)

Approvazione del piano di zona del comune di Somma Lombardo

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 2 ottobre 1972, n. 1804, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Somma Lombardo (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella Segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(193)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica dell'elenco dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelli di assunzione del personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 20 giugno 1972, 31 luglio 1972 e 9 settembre 1972;

Accertato che:

il prof. Toscano non è più in servizio come primario di malattie infettive;

il prof. Colonnello Francesco, primario di malattie infettive, è stato erroneamente inserito nell'elenco di medicina generale;

il cognome del sanitario di cui al n. 26 dell'elenco di Geriatria non è Lori bensì Iori;

è stato omesso l'inserimento dei seguenti primari negli elenchi delle discipline a fianco di ciascuno segnate:

prof. Pecori Vito nell'elenco di medicina generale;

prof. Piscitelli Leonardo nell'elenco di medicina nucleare e radiologia;

prof. Sanguigno Lorenzo nell'elenco di chirurgia generale;

prof. Tedeschi Gabriele nell'elenco di medicina generale;

prof. Iannello Francesco nell'elenco di ostetricia e ginecologia;

prof. Cifelli Francesco nell'elenco di ortopedia e traumatologia;

prof. Stammelluti Mario nell'elenco di radiologia e medicina nucleare;

prof. Pinto Raffaele nell'elenco di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologia;

prof. Veronesi Umberto nell'elenco di oncologia;

prof. Guindani Antonio nell'elenco di cardiologia;

dott. Gentile Domenico negli elenchi di radiologia e medicina nucleare;

prof. Bandetti Aldo nell'elenco di pediatria;

prof. Milazzo Salvatore nell'elenco di ortopedia e traumatologia;

dott. Miti Luigi nell'elenco di medicina generale;

prof. Gardin Luigi nell'elenco di ostetricia e ginecologia;

il nome del prof. Giambrone, n. 342 dell'elenco di medicina generale, è Innocenzo e non già Gioacchino e la data di nascita è 13 settembre 1922 e non già 16 settembre 1922;

il cognome del sanitario di cui al n. 401 di chirurgia generale è Manara e non Monara;

il prof. Cortesi Sergio non è primario di ruolo di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologia;

la categoria degli ospedali riuniti di Foggia è regionale e non già provinciale;

la categoria dell'ospedale policlinico S. Matteo di Pavia è regionale e non già provinciale;

la categoria dell'ospedale civile di Trento è regionale e non già provinciale;

Visto che, con il precitato decreto 31 luglio 1972, i professori Cardaci Guglielmo, Zubiani Martino, De Simoni Giuseppe, Storniello Giuseppe sono stati depennati dall'elenco dei primari sul presupposto che i medesimi prestassero servizio presso il centro studi dell'I.N.P.S. e non già come primari presso l'ospedale Carlo Forlanini di Roma;

Considerato che il presupposto in base al quale fu redatto il decreto in data 31 luglio 1972, non risponde alla reale situazione di fatto, in quanto che con decreto del Presidente della regione Lazio il centro studi dell'I.N.P.S. è stato già da tempo trasferito all'ente ospedaliero Carlo Forlanini.

Ritenuto quindi che, sussistono tutte le condizioni ed i requisiti per la reinclusione dei professori Cardaci Guglielmo (primario di cardiologia), Zubiani Martino, De Simoni Giuseppe, Storniello Giuseppe (primari di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologia) nei rispettivi elenchi;

Visto che:

il prof. Rizzo Giorlando non è primario di ruolo di chirurgia generale;

il prof. Simone Leonardo non è primario di pneumologia bensì di radiologia;

il prof. Benda Nello è primario di immunoematologia e servizio trasfusionale e non già di pneumologia;
il prof. Dini Enrico non è primario di ruolo di ematologia;
il comune di nascita del sanitario di cui al n. 153 dello elenco di pediatria è Bazzano e non già Trento;
il prof. La Greca Giuseppe non è primario di ruolo di nefrologia;
il dott. De Vita Carlo, primario di otorinolaringoiatria, è stato erroneamente inserito nell'elenco di pediatria;

Decreta:

Il nominativo del prof. Toscano Franco di cui al n. 41 dell'elenco di malattie infettive viene depennato;
Il nominativo del prof. Colonnello Francesco, di cui al n. 202 dell'elenco di medicina generale viene depennato ed inserito al n. 41 dell'elenco di malattie infettive come segue: prof. Colonnello Francesco, nato il 3 marzo 1908 a Trani, primario di malattie infettive presso l'ospedale civile di Brescia, provinciale;
Il cognome del primario di cui al n. 26 dell'elenco di geriatria è rettificato da Lori a Iori;
Al n. 287 dell'elenco di medicina generale viene inserito il nominativo del dott. Pecori Vito, nato il 14 agosto 1926 a Perdifumo, primario di medicina generale presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, provinciale;
Al n. 484 dell'elenco di radiologia ed al n. 36 dell'elenco di medicina nucleare viene inserito il dott. Piscitelli Leonardo, nato il 29 luglio 1926 a Napoli, primario di radiologia presso l'ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia, provinciale;
Al n. 738 dell'elenco di chirurgia generale viene inserito il dott. Sanguigno Lorenzo, nato il 13 giugno 1905 a Napoli, primario di chirurgia generale presso l'ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia, provinciale;
Al n. 202 dell'elenco di medicina generale viene inserito il prof. Tedeschi Gabriele, nato a Napoli il 26 luglio 1928, primario di medicina generale presso l'ospedale Villa Malta di Sarno, zonale;
Al n. 370 dell'elenco di ostetricia e ginecologia viene inserito il prof. Iannello Francesco, nato il 18 novembre 1920 a Napoli, primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale Villa Malta di Sarno, zonale;
Al n. 293 dell'elenco di ortopedia e traumatologia viene inserito il prof. Cifelli Francesco nato il 12 agosto 1926 a Salerno, primario di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale Villa Malta di Sarno, zonale;
Al n. 485 dell'elenco di radiologia e al n. 492 dell'elenco di medicina nucleare viene inserito il prof. Stammelluti Mario, nato il 27 marzo 1927 a Napoli, primario di radiologia presso l'ospedale Villa Malta di Sarno, zonale;
Al n. 239 dell'elenco di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologia viene inserito il prof. Pinto Raffaele, nato il 5 aprile 1929 a Sarno, primario di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'ospedale Villa Malta di Sarno, zonale;
Al n. 21 dell'elenco di oncologia viene inserito il prof. Veronesi Umberto, nato il 28 novembre 1925 a Milano, primario di oncologia presso l'Istituto studio e cura dei tumori di Milano, regionale;
Al n. 67 dell'elenco di cardiologia viene inserito il professore Guindani Antonio, nato il 20 maggio 1926 a Gorgonzola, primario di cardiologia presso l'Istituto studio e cura dei tumori di Milano, regionale;
Al n. 486 dell'elenco di radiologia e al n. 493 dell'elenco di medicina nucleare viene inserito il prof. Gentile Domenico, nato il 30 luglio 1933 a Salerno, primario di radiologia presso l'ospedale civile di Quistello, zonale;
Viene inserito nell'elenco dei primari pediatri col numero d'ordine 239 il prof. Bandetti Aldo, nato il 16 febbraio 1920 a Bibbiena, primario di pediatria presso l'ospedale infantile Golgi incorporato C.T.O. di Milano, provinciale;
Viene inserito col numero d'ordine 294 nell'elenco di ortopedia e traumatologia il prof. Milazzo Salvatore, nato il 30 ottobre 1921 a Marsala, primario di ruolo di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta, provinciale;
Viene inserito col numero d'ordine 752 nell'elenco di medicina generale il dott. Niti Luigi, nato il 30 dicembre 1914 a Potenza Picena, primario di medicina generale presso l'ospedale Umberto I di Ancona, regionale;
Viene inserito col numero d'ordine 371 nell'elenco di ostetricia e ginecologia il prof. Gardin Luigi, nato a Venezia il 17 gennaio 1916, primario di ruolo di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale al mare del Lido di Venezia, provinciale;
Il nome del prof. Giambrone di cui al n. 342 dell'elenco di medicina generale è rettificato da Gioacchino in Innocenzo, e la data di nascita da 16 settembre 1922 in 13 settembre 1922;
Viene depennato dal n. 56 dell'elenco di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologia il prof. Cortesi Sergio;
Il cognome del sanitario di cui al n. 401 dell'elenco di chirurgia generale è rettificato da Monara in Manara;
La categoria degli ospedali riuniti di Foggia è rettificata da provinciale a regionale;
La categoria dell'ospedale policlinico San Matteo di Pavia è rettificata da provinciale in regionale;
La categoria dell'ospedale civile di Trento è rettificata da provinciale in regionale.
Sono inseriti nei rispettivi elenchi i seguenti nominativi dei primari di ruolo:
dott. Cardaci Guglielmo, nato l'8 giugno 1927 a Terni, primario di cardiologia dell'ospedale Carlo Forlanini di Roma, regionale, col n. d'ordine 14;
prof. Zubiani Martino, nato il 2 gennaio 1926 a Varano Borghi, primario di laboratorio ed analisi chimico cliniche e microbiologia, presso l'ospedale Carlo Forlanini di Roma, regionale, col n. d'ordine 4;
dott. De Simoni Giuseppe, nato il 16 settembre 1921 ad Acqualagna, primario di laboratorio ed analisi chimico cliniche e microbiologia presso l'ospedale Carlo Forlanini di Roma, regionale, col n. d'ordine 69;
dott. Storniello Giuseppe, nato il 6 giugno 1928 ad Eboli, primario di laboratorio ed analisi chimico cliniche e microbiologia presso l'ospedale Carlo Forlanini di Roma, regionale, col n. d'ordine 212;
Viene depennato dall'elenco di chirurgia generale il prof. Rizzo Giorlando (n. d'ordine dell'elenco 585);
Il prof. Simeone Leonardo, nato il 22 aprile 1929 a Taranto, primario di radiologia presso l'ospedale Col d'Avanzo di Foggia viene depennato dal n. 188 dell'elenco di pneumologia ed inserito col n. d'ordine 486 nell'elenco di radiologia e col n. d'ordine 494 nell'elenco di medicina nucleare;
Il prof. Benda Nello viene depennato dal n. 15 dell'elenco di pneumologia ed inserito col n. d'ordine 29 nell'elenco di immunoematologia e servizio trasfusionale;
Viene depennato dal n. 3 dell'elenco di ematologia il professor Dini Enrico;
Il comune di nascita del sanitario di cui al n. 153 dell'elenco di pediatria è rettificato da Trento in Bazzano;
Viene depennato dal n. 4 dell'elenco di nefrologia il prof. La Greca Giuseppe;
Il dott. De Vita Carlo, nato il 26 gennaio 1929 a Casoria, primario di otorinolaringoiatria presso l'ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia, provinciale, viene depennato dal n. 89 dell'elenco di pediatria e viene inserito col n. 179 nell'elenco di otorinolaringoiatria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13361)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di falegname.

In data 16 dicembre 1972 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969 a due posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di falegname.

(82)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di idraulico.

In data 16 dicembre 1972 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969 ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di idraulico.

(83)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie generali di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro ufficiali al 6° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 340, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di quattro ufficiali al 6° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1972, registro n. 16 Difesa, foglio n. 127, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di quattro ufficiali al 6° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

a) *per i due posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea*:

cap. art. s.p.e. (R.N.) Gizzi Mario punti 24,421

b) *per il posto riservato agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea*:

1) cap. art. s.p.e. (R.N.) Ingrosso Marcello punti 23,016
2) ten. genio s.p.e. (R.N) Trillò Bruno » 22,795

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

a) *per i due posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea*:

cap. art. s.p.e. (R.N.) Gizzi Mario . punti 24,421

b) *per il posto riservato agli ufficiali in s.p.e non muniti di laurea*:

1) cap. art. s.p.e. (R.N.) Ingrosso Marcello . punti 23,016
2) ten. genio s.p.e. (R.N.) Trillò Bruno » 22,795

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1972
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 81

(13429)

Commissione giudicatrice del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1972, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972, registro n. 23 Difesa, foglio n. 203;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

ten. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., Capurso Aldo, presidente;

magg. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., Mayer Giuseppe, membro per gli esami di economia politica e scienza delle finanze;

magg. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in SPAD, Biondi Ignazio, membro per gli esami di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;

colonn. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in SPAD, Porcelli Salvatore, membro per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

colonn. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in P.A., Gazzillo Giovanni, membro per gli esami di computisteria e di ragioneria;

magg. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in SPAD, Pesce Gaetano Delfino, membro supplente;

ten. colonn. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., Vardaro Ugo, segretario.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in SPAD, Ferrari Germano, membro per gli esami facoltativi di lingue inglese e francese;

colonn. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in P.A., Mussini Angelo, membro per gli esami facoltativi di lingua tedesca;

magg. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in P.A., Carducci Armando, membro per gli esami facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1972
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 174

(13427)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 07591 del 3 luglio 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1970;

Visto il decreto n. 3360 del 22 marzo 1972 e successive modifiche, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice;

Visti i verbali della commissione ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Sacco Federico	punti	61,73
2. Saragò Francesco	»	61,24
3. D'Aloe Raffaele	»	61,19
4. Burza Marcello	»	60,47
5. Colace Pasquale	»	60,02
6. Corrado Giorgio	»	58,71
7. Ocello Michele	»	58,59
8. Bottari Antonino	»	58,40
9. Salerno Franco	»	58,38
10. Scarpino Bruno	»	57,67
11. Manduca Alfonso	»	57,51
12. Militano Rosario	»	57,27
13. Amoroso Francesco	»	56,77
14. Gullà Vincenzo	»	56,73
15. Borgese Mauro Agata	»	56,00
16. Miceli Gaetano	»	55,95
17. Manduca Carlo	»	55,57
18. Caserta Rocco	»	53,79
19. Matacera Orlando	»	47,46

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 27 novembre 1972

Il medico provinciale: Giuttari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12245 del 27 novembre 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1970;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Sacco Federico: Carlopoli;
2) Saragò Francesco: Vibo Valentia (3ª condotta);
3) Burza Marcello: Casabona (I);
4) Colace Pasquale: Catanzaro Lido;
5) Corrado Giorgio: Satriano;
6) Salerno Franco: Borgia;
7) Scarpino Bruno: Sellia Superiore;
8) Manduca Alfonso: S. Vito Ionio;
9) Militano Rosario: Palermiti;
10) Amoroso Francesco: Polia;
11) Borgese Mauro Agata: Sersale;
12) Miceli Gaetano: Maida (II);
13) Manduca Carlo: Albi;
14) Caserta Rocco: Francavilla Angitola;
15) Matacera Orlando: S. Caterina Ionio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 27 novembre 1972

Il medico provinciale: Giuttari

(13127)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10912/1.20 del 21 giugno 1972, concernente la dichiarazione di vincitrice del concorso a ventidue posti di ostetrica condotta;

Visto il decreto n. 21688/1.20, pari data, concernente la variazione della graduatoria delle idonee al concorso predetto;

Atteso che l'ostetrica Liotti Gerardina vincitrice prima della condotta di Ailano e successivamente di Arienzo, è da considerarsi rinunciataria della condotta di S. Arpino; mentre l'ostetrica Laura Buononato, vincitrice di Tora e Piccilli, è stata dichiarata vincitrice di altra condotta;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola approvata con decreto n. 10911/1.20 del 21 giugno 1972, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione delle candidate che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1936, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la circolare della regione Campania n. 830 del 18 aprile 1972;

Decreta:

Al proprio decreto n. 10912/1.20 del 21 giugno 1972 citato in premessa, viene apportata la seguente ulteriore modifica:

l'ostetrica Russo Carmela viene dichiarata vincitrice della condotta di Arienzo in luogo dell'ostetrica Liotti, vincitrice di altra condotta;

l'ostetrica Di Silvestro Anna viene dichiarata vincitrice della condotta di Tora e Piccilli in luogo della ostetrica Buononato, vincitrice di altra condotta;

l'ostetrica Sferragatta Bruna viene dichiarata vincitrice della condotta di S. Arpino in luogo dell'ostetrica Liotti, rinunciataria;

l'ostetrica Santacroce Rosalina viene dichiarata vincitrice della condotta di Ailano in luogo dell'ostetrica Liotti, vincitrice di altra condotta.

Caserta, addì 14 dicembre 1972

Il medico provinciale: Caiola

(13402)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1972, n. 52.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1971, n. 41 - Provvidenze a favore dei lavoratori agricoli e dei pescatori marittimi in caso di malattia e di infortunio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 29 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Capo I della legge regionale 24 agosto 1971, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Capo I

Concessione di indennità integrative regionali, in caso di malattia, ai lavoratori dipendenti da aziende agricole ed ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, assistiti dall'I.N.A.M. ai sensi della legge 13 marzo 1958, numero 250, nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai lavoratori agricoli (salariati fissi, obbligati, avventizi permanenti, abituali, occasioni, eccezionali, speciali e compartecipanti) dipendenti da aziende agricole della Regione, in caso di malattia, una indennità giornaliera integrativa di quella loro corrisposta dall'I.N.A.M. ai sensi delle assicurazioni sociali obbligatorie.

L'indennità di cui sopra è corrisposta anche ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti nell'ambito regionale, per il tramite dell'I.N.A.M., limitatamente alle malattie che comportano incapacità lavorativa.

Art. 2.

L'indennità giornaliera integrativa regionale per i lavoratori dipendenti da aziende agricole, di cui al primo comma dell'articolo precedente, è corrisposta nella misura di lire 1000 per ogni giornata indennizzata dall'I.N.A.M. in caso di malattia.

La stessa indennità è corrisposta ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, per ogni giornata di malattia riconosciuta e con gli stessi criteri adottati dall'I.N.A.M. per i predetti lavoratori agricoli.

Art. 3.

L'indennità giornaliera integrativa regionale di cui al precedente articolo è corrisposta dalle sedi provinciali dell'I.N.A.M. operanti nell'ambito regionale, limitatamente ai lavoratori agricoli sopra indicati aventi diritto alle prestazioni previdenziali, iscritti negli elenchi anagrafici del servizio contributi agricoli unificati, nonchè ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, assistiti dall'istituto medesimo.

L'indennità stessa non compete ai lavoratori che fruiscono dell'indennità di malattia in altri settori.

L'indennità integrativa regionale viene corrisposta dall'istituto predetto ai lavoratori dipendenti da aziende agricole della Regione, aventi diritto, contemporaneamente alla erogazione delle indennità di malattia previste dalla legislazione nazionale. Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, l'indennità stessa viene erogata dall'I.N.A.M. al termine del periodo di malattia.

Art. 4.

Per gli scopi di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale corrisponderà alle sedi provinciali dell'I.N.A.M, operanti nell'ambito regionale, contributi annui in proporzione al numero delle giornate di malattia accertate dall'istituto stesso nell'anno precedente, in ogni provincia della Regione, relativamente ai lavoratori agricoli ed ai pescatori della piccola pesca marittima indicati al precedente articolo 1.

Art. 5.

E' fatto obbligo alle sedi provinciali dell'I.N.A.M. di trasmettere all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dello artigianato, entro il mese di febbraio, l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli e dei pescatori della piccola pesca marittima che hanno beneficiato nell'anno precedente delle provvidenze previste dalla presente legge, con a fianco di ciascuno indicati il numero delle giornate di indennità integrativa regionale erogate ed il relativo importo complessivo corrisposto.

Al termine di ogni esercizio finanziario sarà provveduto allo eventuale conguaglio fra i contributi assegnati e le spese effettivamente sostenute.

Art. 6.

Al fine di disciplinare gli adempimenti di cui alla presente legge e gli oneri relativi al servizio di erogazione delle indennità integrative regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'I.N.A.M. ».

Art. 2.

Il Capo III della legge regionale 24 agosto 1971, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Capo III

Concessione di indennità integrative regionali in caso di infortunio sul lavoro ai lavoratori dipendenti da aziende agricole ed ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, assistiti dall'I.N.A.I.L. ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 12.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai lavoratori dipendenti da aziende agricole ed ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, in caso di infortunio sul lavoro, una indennità giornaliera integrativa di quella loro corrisposta dall'I.N.A.I.L., ai sensi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 13.

L'indennità giornaliera integrativa regionale prevista dal precedente articolo è corrisposta nella misura di lire 1000 per ogni giornata di inabilità temporanea assoluta indennizzata dall'I.N A. I.L. in caso di infortunio sul lavoro.

Art. 14.

L'indennità giornaliera integrativa regionale sopra indicata è corrisposta dalle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L., operanti nello ambito regionale, agli aventi diritto, contemporaneamente alla erogazione delle indennità di infortunio previste dalla legislazione nazionale.

L'indennità stessa non compete ai lavoratori che fruiscono dell'indennità di infortunio in altri settori.

Art. 15.

Per gli scopi di cui al presente Capo l'Amministrazione regionale corrisponderà alle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L., operanti nell'ambito regionale, contributi annui in proporzione al numero delle giornate di inabilità temporanea assoluta indennizzate per infortunio dall'istituto medesimo, nell'anno precedente, in ogni provincia della Regione, ai lavoratori indicati al precedente art. 12.

Art. 16.

E' fatto obbligo alle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L. di trasmettere all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, entro il mese di febbraio, l'elenco nominativo dei lavoratori dipendenti da aziende agricole e dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno beneficiato nell'anno precedente delle provvidenze previste dal presente Capo, con a fianco di ognuno indicati il numero delle giornate di indennità integrativa regionale erogate ed il relativo importo complessivo corrisposto.

Al termine di ogni esercizio finanziario sarà provveduto all'eventuale conguaglio fra i contributi assegnati e le spese effettivamente sostenute.

Art. 17.

Al fine di disciplinare gli adempimenti di cui al presente Capo e gli oneri relativi al servizio di erogazione delle indennità integrative regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'I.N.A.I.L. ».

Art. 3.

I benefici previsti dalla legge regionale 24 agosto 1971, n. 41, così come modificata dalla presente legge, saranno concessi sino a quando, con legge statale, le indennità giornaliere di malattia e infortunio corrisposte ai lavoratori indicati agli articoli 1, 7 e 12 non saranno aumentate in misura pari o superiore alla indennità giornaliera integrativa regionale.

Art. 4.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende agricole, le provvidenze previste per i casi di infortunio sul lavoro dallo art. 2 della presente legge saranno concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

Art. 5.

Per effetto di quanto disposto dalla presente legge, la denominazione del Cap. 310 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972, fermo rimanendo il relativo stanziamento, viene modificato come segue:

« Contributi alle sedi provinciali dell'I.N.A.M. ed alla Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie di Trieste per la corresponsione di una indennità giornaliera integrativa regionale ai lavoratori dipendenti da aziende agricole della Regione, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne ed ai pescatori marittimi, in caso di malattia, nonchè contributi alle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L. ed alla Cassa marittima adriatica di Trieste per la corresponsione di una in-

dennità giornaliera integrativa regionale ai lavoratori dipendenti da aziende agricole della Regione, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne ed ai pescatori marittimi, in caso di infortunio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 novembre 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1972, n. **53**.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 29 *novembre* 1972)

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1972, n. **54**.

Tutela sanitaria nei luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 29 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione delle provvidenze statali per la tutela della salute dei lavoratori in rapporto ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali, dalle caratteristiche del lavoro e dai procedimenti tecnologici delle lavorazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni allUniversità di Trieste per l'istituto di medicina del lavoro, affinchè questo ultimo, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e nel rispetto delle attribuzioni degli organi statali nella stessa materia svolga attività ed interventi, preordinati al suddetto scopo.

Le speciali sovvenzioni di cui al primo comma, saranno utilizzate nei modi previsti da apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e la predetta università.

La convenzione sarà deliberata dalla giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità d'intesa con l'Assessore alle finanze.

Alla stipula della convenzione provvederà l'Assessore all'igiene ed alla sanità.

Art. 2.

Per la medesima finalità di cui all'art. 1 e con osservanza delle stesse modalità e condizioni ivi previste, speciali sovvenzioni potranno dall'Amministrazione regionale essere concesse anche a comuni, province e consorzi fra comuni, province ed altri enti, operanti nel settore.

Art. 3.

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e quella di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 6 — Categoria IV — il capitolo 274 con la denominazione: « Sovvenzioni all'Università di Trieste per l'istituto di medicina del lavoro, nonchè a comuni, province e consorzi fra comuni, province ed altri enti, operanti nel settore, per attività ed interventi preordinati a tutela della salute dei lavoratori in rapporto ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali, dalle caratteristiche del lavoro e dai procedimenti tecnologici delle lavorazioni » e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di lire 150 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 (Rubrica n. 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e mediante utilizzo di una quota di lire 150 milioni dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1970 con l'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

L'onere di lire 300 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 fa carico al citato capitolo 274 e quello di lire 150 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Lo stanziamento autorizzato per l'esercizio finanziario 1972, eventualmente non impegnato nello stesso esercizio, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1972, n. **55**.

Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 del 29 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese di manutenzione delle opere di bonifica integrale e di bonifica montana, anche dopo la dichiarazione di compimento e la loro consegna ai consorzi, rimangono a carico della Regione nella stessa misura percentuale in cui gravano sulla Regione medesima le spese di esecuzione delle stesse opere.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, numero 1116.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 1972

BERZANTI

(12964)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.